



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con

deliberazione del [CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del 22 Marzo 2005](#), dichiarata immediatamente
eseguibile

In vigore dal 1° gennaio dell'anno 2005.

Modificata con deliberazione CC n. 17 del 29/03/2007



TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE TOSAP

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che attribuisce la potestà regolamentare al Comune è abrogato dal 1° gennaio 2005 nel comune di Vinci il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di conseguenza è ripristinata dal 1° gennaio 2005 la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, che sarà applicata secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

2) Il presente regolamento viene adottato:

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni i quali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate eccetto ciò che attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del Contribuente".

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- b) affidamento mediante convenzione all'azienda speciale;
- c) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara.

Nel caso di gestione in forma diretta viene nominato un funzionario responsabile.

Il C.C. con apposita deliberazione determina la forma di gestione.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Nel caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Funzionario Responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2) La figura del Funzionario Responsabile è da condividersi nella figura massima apicale dell'area economico-finanziaria come indicato con la circolare del 21.6.1993 n. 3 del Ministero dell'Interno riguardo all'ICI. Il nominativo del Funzionario Responsabile va comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

3) In caso di gestione in concessione le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

ART. 5 OGGETTO DELLA TASSA

1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2) Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico e le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3) La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4) Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune di Vinci. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Codice della Strada.



ART. 6 ESCLUSIONI ED ESONERI

- 1) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti territoriali o al demanio statale.
- 2) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- 3) Sono escluse le occupazioni sottostanti il suolo pubblico poste in essere con condutture di impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa.
- 4) Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- 5) Sono esonerati dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche i seguenti interventi:
 - eliminazione delle barriere architettoniche;
 - realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici.

ART. 7 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 1) La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.



TITOLO II – NORME E PROCEDURE PER LE OCCUPAZIONI

ART. 8 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

- 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 2) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e di fatto tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
- 3) Per le occupazioni sia temporanee che permanenti che si protraggono oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione si applicano le tariffe previste per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%. Anche se il tempo di occupazione che si configura come occupazione abusiva è uguale o superiore ad un anno in base al comma 2 dell'art.42 del D.Lgs 507/93 si dispone il carattere temporaneo dell'occupazione.
- 4) Qualsiasi occupazione di aree e spazi anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
- 5) Per le occupazioni temporanee nei mercati la richiesta e la relativa concessione si considera assolta con l'assegnazione del posteggio da parte dell'ufficio competente.
- 6) Per le occupazioni temporanee nei mercati che vengono assegnate giornalmente in base a graduatoria la richiesta e la relativa concessione si considera assolta con il pagamento della tassa.

ART. 9 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

- 1) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Amministrazione Comunale domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2) La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune in carta resa legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale e il codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A., nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

- 1) Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio comunale competente, per l'istruttoria e la definizioni delle stesse.
- 2) Il responsabile del Servizio interessato, in sede di istruttoria, può richiedere all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali integrazioni documentali.
- 3) Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le permanenti e 15 giorni per le temporanee.
- 4) L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.8, comma 2);



- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 11 RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dall'Amministrazione Comunale e previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche
- ricevuta versamento della tosap.

2) L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART. 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1) Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché, quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

ART. 13 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8.

3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

4) Nel caso di passi carrabili la volturazione della concessione è fatta automaticamente dall'Ufficio Tributi in base alla comunicazione del subentrante o del cedente.

ART. 14 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1) Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento della TOSAP stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dalla concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.



2) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 15 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1) L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

ART. 16 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- 1) I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2) Le occupazioni permanenti si intendono rinnovate con il versamento della TOSAP. In caso di rinuncia da parte del concessionario va fatta comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione.
- 3) Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
- 4) In caso di proroga, la tariffa relativa viene applicata con la maggiorazione del 20%

ART. 17 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

- 1) L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
- 2) L'ufficio competente provvede a trasmettere copia dei provvedimenti di concessione o autorizzazione all'Ufficio Tributi ogni mese.

ART. 18 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a richiedere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 19 LE OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
 - Che si protraggono oltre il termine della scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2) In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
- 3) Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4) Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.



TITOLO III – TARIFFE - ESENZIONI

ART. 20 TARIFFE

- 1) Le tariffe sono adottate entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
- 2) In caso di mancata deliberazione sono prorogate automaticamente le tariffe vigenti.

ART. 21 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1) La tassa è graduata in base all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade del Comune di Vinci sono classificate in 3 categorie. L'elenco è deliberato dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Edilizia e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. L'elenco può essere modificato in ogni momento, con la stessa procedura, in particolare quando si verificano cambiamenti toponomastici.

2) La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimale. Non si fa luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

3) Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri per le occupazioni sia permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

4) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del :

- 50% fino a 100 mq
- 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq
- 10% per la parte eccedente 1000 mq

ART. 22 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) La tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, che deve essere commisurata sulla base della tariffa deliberata dal Comune alla superficie occupata in base alle misure minime e massime legate alla classe di appartenenza del Comune come previsto dagli artt. 43 44 45 47 e 48 del D.Lgs. 507/93. La misura della tariffa corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

2) L'obbligazione tributaria è riferita a un periodo di disponibilità degli spazi ed aree pubbliche non inferiore all'anno. La tassa non è suscettibile di frazionamenti. Anche se l'occupazione inizia o termina nel corso dell'anno o non si realizza in via continuativa la tassa è dovuta per l'intero anno.

3) Si avranno quindi le tariffe per i seguenti tipi di occupazione:

- Occupazione del suolo comunale (tariffa ordinaria)
- Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa ordinaria ridotta di un terzo)

4) Per le occupazioni che si protraggono per qualsiasi motivo per un periodo superiore a quello consentito originariamente si applica la tariffa per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%.

5) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 23 TARIFFA PER I PASSI CARRABILI

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei vicoli alla proprietà privata. Ai fini della tassazione l'occupazione con passo carrabile deve concretizzarsi in un'opera visibile e come tale misurabile.



2) Senza preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

3) I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

3) I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere realizzati in conformità alle nuove prescrizioni del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) e del D.Lgs. 507/93.

5) L'autorizzazione al passo carrabile è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

6) Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale di passo carrabile è fornito dall'Ufficio Tributi, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese.

7) La tassa non è dovuta per i passi carrabili che sono posti a filo col manto stradale (passi carrabili "a raso") e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8) Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi "a raso" tenuto conto delle esigenze di viabilità può previo rilascio di apposito cartello segnaletico vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante detti accessi per una superficie massima di 10 mq da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mt1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato. In detta area non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

9) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'ampiezza del manufatto per la profondità di un metro lineare.

10) Si avranno quindi le tariffe per i seguenti tipi di passo carrabile:

1. Passi carrabili (tariffa ordinaria al 50%)
2. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata per una superficie non superiore a 9 mq la parte eccedente va conteggiata al 10%
3. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati (tariffa passi carrabili ridotta al 10%)
4. Passi carrabili "a raso" richiesti dai proprietari (tariffa passi carrabili).

11) La tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e pertanto non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno.

12) In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenere l'abolizione facendone richiesta al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. La richiesta di abolizione può avvenire in qualsiasi momento, è dovuto in ogni caso il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

ART. 24 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) La tassa è dovuta in relazione alle ore di occupazione che deve essere commisurata sulla base della tariffa deliberata dal Comune alla superficie occupata in base alle misure minime e massime legate alla classe di appartenenza del Comune come previsto dagli artt. 42 e 45 del D.Lgs. 507/93.

2) Il tempo di occupazione va espresso in ore o in fasce orarie tenendo conto del beneficio economico ritraibile dall'occupazione. La tariffa può essere determinata anche per specifiche ipotesi di occupazione.

3) Si hanno quindi le tariffe in base ai seguenti tipi di occupazione temporanea:

- Occupazione temporanea suolo comunale (tariffa ordinaria)
- Occupazione temporanea spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa ordinaria ridotta ad un terzo)
- Occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello autorizzato (tariffa ordinaria aumentata del 20%)
- Occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (tariffa ordinaria ridotta del 20%)
- Occupazioni temporanee sulle superfici eccedenti 1000mq (tariffa ordinaria al 10%)
- Occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ordinaria)



- Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (tariffa ordinaria ridotta al 50%)
- Occupazioni con installazioni di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ordinaria ridotta dell'80%)
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali (tariffa ordinaria ridotta dell'80%)
- Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (tariffa ordinaria al 50%)
- Occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione (tariffa ordinaria al 50%), la riduzione non si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.
- Occupazioni temporanee realizzate con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune (tariffa ordinaria). Le aree devono essere destinate e attrezzate a parcheggio. Per area attrezzata è intesa parcheggio appositamente delimitato custodito e provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare in relazione alla durata della sosta l'entità della tassa. Se l'area è stata data in concessione per uso parcheggio la tassazione va effettuata in capo al concessionario con riferimento alla superficie complessiva con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

ART. 25 TARIFFA OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate, ai fini della terminazione della tassa , in base alla lunghezza in metri lineari.
- 2) Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi si applica quanto previsto dall'art.63 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 466/97 e successive modificazioni.

ART. 26 TASSA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale deliberata dal Comune in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 507/93.
- 2) Per i serbatoi sotterranei con capacità superiore a 3000 litri la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione.
- 3) Per due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburanti con due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa per i distributori di carburante contemplata dall'art. 48 del D. Lgs. 507/93 è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, di acqua, di aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei e per l'occupazione del suolo con un chiosco che insite su una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli altri spazi eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti 4 mq sono soggetti alla tassa di occupazione suolo contemplata nell'art. 44 del D. Lgs. 507/93.
- 6) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale stabilita dalla Giunta Comunale fra i limite minimi e massimi indicati dall'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 507/93.

ART. 27 TARIFFE PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

- 1) Per l'anno 2005 le tariffe sono determinate dal presente regolamento nella seguente misura:

TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Cat. 1 € 33,05
- Cat. 2 € 26,00
- Cat. 3 € 20,00

TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (misure giornaliere da applicarsi in relazione alle ore di effettiva occupazione)

- Cat. 1 € 1,65
- Cat. 2 € 1,29
- Cat. 3 € 0,99



DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI

a) centro abitato	€ 51,64
b) zona limitrofa	€ 26,00
d) sobborghi e zone periferiche	€ 13,00
e) frazioni	€ 6,20

ART. 28 ESENZIONI

1) Sono esenti dalla tassa i soggetti indicati dall'art. 49 del D.Lgs. 507/93 e cioè:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti non ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) Le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) Le occupazioni di ree cimiteriali;

g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni permanenti:

a) Le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi;

b) Sosta di autocaravan e roulotte;

c) Commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;

d) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;

e) Occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di edifici di durata non superiore a una giornata.

ART. 29 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i titolari dell'atto di autorizzazione o concessione devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune o in caso eccezionale su carta normale indicando comunque tutti i dati necessari e cioè gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, nonché gli elementi identificativi dei soggetti passivi con l'indicazione:

- per le persone fisiche del codice fiscale, nome e cognome e data di nascita, della residenza;

per le società della partita IVA ed il codice fiscale, i dati identificativi del rappresentante legale, la denominazione e relativo scopo sociale, la sede legale od effettiva.

- La denuncia deve essere presentata anche per variazione e si deve procedere al conguaglio.

2) Il rilascio della concessione o autorizzazione viene trasmessa, dal responsabile del servizio competente al rilascio, all'Ufficio tributi ed entrate e vale come denuncia. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni. L'occupazione si intende prorogata con il pagamento della tassa relativa entro il 31 Maggio dell'anno di riferimento mediante l'apposito bollettino ministeriale.

3) Il versamento per la prima volta va effettuato al momento del ritiro della concessione o autorizzazione.

4) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa al momento del ritiro della concessione o autorizzazione. La compilazione del modulo di versamento sopra citato da effettuarsi nel termine previsto per le



occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5) Se l'importo della tassa è superiore a € 258,23 può essere corrisposta in quattro rate di pari importo senza interessi aventi scadenza trimestrale.

ART. 30 ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Il Comune procede
 - alla emissione di avvisi di ACCERTAMENTO IN RETTIFICA scaturenti dai controlli effettuati sulle denunce incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui versamenti effettuati e non corretti o effettuati oltre i termini;
 - alla emissione di avvisi di ACCERTAMENTO D'UFFICIO per l'omessa presentazione della denunce e l'omesso versamento della tassa.
 - Il Comune notifica al contribuente gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'ammontare della tassa da corrispondere dei relativi interessi nella misura del tasso di interesse annuo, della sanzione amministrativa tributaria, delle spese di notifica e del totale dovuto arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo..
3. L'atto impositivo deve contenere i seguenti elementi:
 - deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicazione del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Non si emettono gli avvisi di accertamento quando l'importo al netto di sanzioni ed interessi risulta uguale o inferiore a € 10,00.
6. Le somme richieste dal comune con gli avvisi di accertamento per la tassa, sanzioni ed interessi o gli atti di contestazione per sanzioni, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tramite riscossione coattiva. Il titolo esecutivo può essere cartella di pagamento o ingiunzione di cui al RD 639/1910 e deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata la tassa il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Allo stesso spettano, oltre al capitale, gli interessi nella misura del tasso di interesse annuo. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo è inferiore a € 10,00.
8. I contribuenti possono compensare le somme a credito TOSAP con quelle dovute a titolo TOSAP. In sede di richiesta di rimborso il contribuente può chiedere la compensazione del credito maggiorato degli interessi con quelle dovute per lo stesso tributo. Il Comune può decidere se accettare la compensazione, la decisione viene comunicata al contribuente e solo se positiva quest'ultimo è autorizzato a compensare per la cifra indicata dal Comune.

ART. 31 CONTENZIOSO

1) Contro gli atti di accertamento il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/92 e successive modifiche e integrazioni.. Tale decreto disciplina le disposizioni sul processo tributario definendo gli organi e l'oggetto della giurisdizione tributaria, i poteri delle commissioni tributarie, le parti e la loro rappresentanza ed assistenza in giudizio, il processo, il procedimento cautelare e conciliativo, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie.



ART. 32 SANZIONI

1) Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi di riforma delle sanzioni amministrative: D.Lgs. 471/97 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi; D.Lgs. 472/97 che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie disciplinando in particolare il principio di legalità, le cause di non punibilità, i criteri di determinazione della sanzione; D.Lgs. 473/97 che disciplina la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi indiretti ed in materia di tributi locali.

2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché modificati successivamente dallo stesso comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti conseguenti direttamente a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando è sola violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 33 ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE

1) Si applicano alla TOSAP oltre al ricorso giurisdizionale tutti gli altri istituti a tutela del contribuente:

- AUTOTUTELA
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
- INTERPELLO
- RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 34 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Si considerano validi al fine della TOSAP gli eventuali versamenti effettuati a titolo di canone occupazione suolo pubblico salvo conguaglio.

ART. 35 ABROGAZIONI

1) Viene abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione

ART. 36 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2005.



TITOLO I – NORME GENERALI **2**

ART. 1 ISTITUZIONE TOSAP	2
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE	2
ART. 5 OGGETTO DELLA TASSA	2
ART. 6 ESCLUSIONI ED ESONERI	3
ART. 7 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	3

TITOLO II – NORME E PROCEDURE PER LE OCCUPAZIONI **4**

ART. 8 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI	4
ART. 9 DOMANDA DI OCCUPAZIONE	4
ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	4
ART. 11 RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	5
ART. 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 13 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	5
ART. 14 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	5
ART. 15 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	6
ART. 16 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	6
ART. 17 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI	6
ART. 18 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6
ART. 19 LE OCCUPAZIONI ABUSIVE	6

TITOLO III – TARIFFE - ESENZIONI **7**

ART. 20 TARIFFE	7
ART. 21 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA	7
ART. 22 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	7
ART. 23 TARIFFA PER I PASSI CARRABILI	7
ART. 24 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	8
ART. 25 TARIFFA OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	9
ART. 26 TASSA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI	9
ART. 27 TARIFFE PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE	9
ART. 28 ESENZIONI	10
ART. 29 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	10
ART. 30 ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA	11
ART. 31 CONTENZIOSO	11
ART. 32 SANZIONI	12
ART. 33 ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE	12
ART. 34 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12
ART. 35 ABROGAZIONI	12
ART. 36 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	12
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE	12